



TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-vista la domanda ex art. 67 c.c.i.i. proposta, tramite l'OCC nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED]

- osservato che, dopo il decreto di ammissione, in data 29.12.2022 è stata presentata irritualmente una nuova proposta, che la parte ricorrente stessa ha definito come tale da caducare completamente la precedente;

- rilevato che tale proposta non risulta comunicata ai creditori, come prevede la normativa;

-osservato che in ultimo il gestore della crisi ha riferito a verbale che nel frattempo le parti rirorrenti hanno concluso una transazione in giudizio con uno dei creditori, per una somma superiore a quella intavolata nel piano e dunque incompatibile con la proposta attualmente in discussione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di omologazione e revoca la misura protettiva del divieto di divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 24/07/2023

Il giudice delegato
dott. Rana Giuseppe